

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE"

Il giorno 22 del mese di Marzo dell'anno 2021, alle ore 19,00 presso il locale posto in via Vasco de Gama n. 49 in Firenze si è riunita, debitamente convocata e nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione della sede legale;
2. Modifiche allo statuto sociale in relazione al D. Lgs del 3 luglio 2017, n.1172 ed integrazione della denominazione sociale APS (Associazione di Promozione Sociale) secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 5 del D. Lgs n. 1172/17;
3. varie ed eventuali.

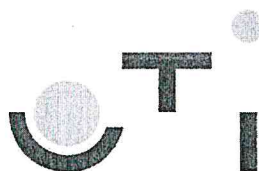
Assume la presidenza il Sig. Michele Mazzoni e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Olga Melnik.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la presenza della totalità dei soci, come da foglio presenze allegato al presente verbale. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea dell'Associazione "Centro di Teatro Internazionale" è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di trasferire la sede legale dell'Associazione dall'attuale sede in Firenze Via Giulio Caccini n. 15 alla nuova sede in Via Vasco de Gama n. 49, sita nello stesso comune.

L'assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare il trasferimento della sede legale in Via Vasco de Gama n. 49 ed incarica il Sig. Michele Mazzoni ad espletare tutte le formalità di legge e le comunicazioni presso gli enti preposti.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale e la denominazione dell'Associazione, in quanto tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del



**CENTRO DI TEATRO
INTERNAZIONALE**

Terzo Settore, D. Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie, redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un'attenta lettura ed un breve dibattito, il nuovo statuto e l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale vengono approvati all'unanimità dall'Assemblea dei soci. Il nuovo statuto viene sottoscritto da tutti i soci presenti ed allegato al presente verbale formandone parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio ad adempiere a tutte le formalità richieste dalla legge. In particolare si ricorda che la registrazione del presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente alle ore 20,30 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione previa redazione, lettura e approvazione del seguente verbale.

Firenze, 22 marzo 2021

Melnik Olga
Il Segretario

Mazzoni Michele
Il Presidente

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE APS"

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.1172* (in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*") e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"*Centro di Teatro Internazionale APS*", da ora in avanti denominata "associazione".

La sede dell'associazione è posta a Firenze in Via Vasco de Gama n. 49.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART.2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 co.1 del *Codice del Terzo Settore*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *d.* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- *i.* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lo scopo principale dell'associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando:

- attività formativa: corsi teatrali;
- attività internazionale: scambi culturali;
- attività promozionale: rappresentazioni degli spettacoli teatrali, festival teatrali.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

Le attività sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale; nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo associato verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura all'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea alla sua prima convocazione.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

La qualifica di associato si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

Gli associati hanno diritto a:

- a) frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- b) Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- c) Discutere e approvare i rendiconti;
- d) Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- e) Esaminare i libri sociali e i bilanci;
- f) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato è tenuto a:

- effettuare il pagamento annuale della quota sociale;
- rispettare lo Statuto e il regolamento interno;
- osservare le delibere degli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- mantenere una condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 5

(Perdita qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione;
- e) Recesso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
- c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- f) L'arrecare in qualche modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati, oppure al Collegio dei Garanti di ARCI Nuova Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6 (Organi)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.7 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni associato.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è richiesta la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. È richiesto il voto favorevole dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata l'organo di controllo o almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti aventi diritto al voto.

Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

L'assemblea generale degli associati, ha il compito di:

- Determinare le linee guida generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Deliberare sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

È composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare i compiti del consiglio direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione degli associati; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;

- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali.
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) Il Presidente: ha rappresentanza legale dell'associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- c) L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione;
- d) Il segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

ART.9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co.2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dallo statuto e dalla Legge.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti di gestione.

ART.11

(Revisione legale dei conti)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.12

(Patrimonio)

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate. È utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART.14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore

ART.15

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio annuale, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio Sociale e informativa sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuito ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART.17 **(Libri)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere deliberata dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

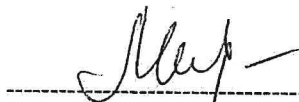
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

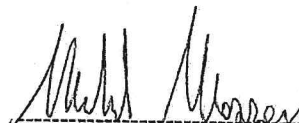
ART. 21
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applica quando previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e , in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firenze, 22/03/2021



Melnik Olga
Il Segretario



Mazzoni Michele
Il Presidente

**CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE CON SEDE IN FIRENZE -
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22/03/2021 PER MODIFICA STATUTO**

FOGLIO PRESENZE

NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	QUOTA	N° VOTI	EVENTUALE DELEGA	FIRMA PRESENZA
BONECHI VASCO	SIENA, 10/10/1948	1	1		Bonechi Vasco
MELNIK OLGA	FIRENZE, 13/07/1966	1	1		Melnik Olga
MAZZONI MICHELE	FIRENZE, 11/09/1958	1	1		Mazzoni Michele
PAPI DAVIDE	FIESOLE, 13/12/1983	1	1		Papi Davide
MARINA MEONI	PONTEDERA 03/02/1986	1	1		Marina Meoni
CATARZI FRANCESCA	FIRENZE, 30/07/1975	1	1		Catarzi Francesca
BATISTONI SAMUELE	FIRENZE, 27/02/1971	1	1		Batistoni Samuele
DE SIATO FRANCESCA	BENEVENTO, 28/10/87	1	1		Francesca Di Sesto
MIELE ALESSANDRO	CAMPOBASSO, 30/08/1985	1	1		Alessandro Miele
ROCCHINO ROMANA	NAPOLI, 18/01/1981	1	1		Rocchino Romana
MULINACCI ILARIA	FIRENZE, 10/05/1986	1	1		Mulinacci Ilaria
CALLISTO LUCIA	NAPOLI, 05/05/1969 BENEVENTO	1	1		Callisto Lucia
TOMAI MICHELE	FIESOLE, 17/02/1993	1	1		Tomai Michele
FUSCO TIZIANA	GORIZIA, 21/09/1956	1	1		Fusco Tiziana
MEUCCI STEFANO	FIRENZE, 23/01/1954	1	1		Meucci Stefano
MONINI GIANNI	FIRENZE, 19/12/1950	1	1		Monini Gianni

SCHIAVI VALENTINA	FIRENZE, 21/10/1976	1	1	1	<i>FRANCESCO PRESTI</i> <i>Valentino Schiavi</i>
MONTEFALCHI STEFANO	FIRENZE, 01/06/1968	1	1	1	<i>Stefano Montefalchi</i>
FACENNA MATTEO	FIRENZE, 25/08/1981	1	1	1	<i>Matteo Facenna</i>
GABRIELLI FRANCESCO	BAGNO A RIPOLI, 19/12/1994	1	1	1	<i>Gabrielli Francesco</i>
D'INDICO GIANLUCA	FIRENZE, 16/01/1974	1	1	1	<i>Gianluca D'Indico</i>
GALLI NANNINI LARTHIA	FIRENZE, 13/02/1989	1	1	1	<i>Larthia Galli Nannini</i>
BRACCO FEDERICA	FOLIGNO, 6/10/1974	1	1	1	<i>Federica Bracco</i>
GIANNETTI MICHELA	SIENA, 16/03/1975	1	1	1	<i>Michele Giannetti</i>
MARAZIA GIUSEPPE	BARI, 08/10/1973	1	1	1	<i>Giuseppe Marazia</i>
DI CUFFA OSVALDO	FORMIA, 21/06/1969	1	1	1	<i>Osvaldo Di Cuffa</i>
BENCIVENGA CIRO	NAPOLI, 23/11/1957	1	1	1	<i>Ciro Bencivenza</i>
DERIU FABIO	FIRENZE, 19/10/1973	1	1	1	<i>Fabio Deriu</i>
BANCHINI CHIARA	FIRENZE, 27/01/1969	1	1	1	<i>Chiara Banchini</i>
FREDIANI IULIA MARGHERITA	LA SPEZIA, 06/07/2002	1	1	1	<i>Frediani Iulia</i>